La problematica sul suicidio assistito: un'incostituzionalità accertata, ma non dichiarata

Gabriella Luccioli

La problematica relativa all' eutanasia e all' aiuto al suicidio intreccia i delicati rapporti tra scienza e diritto, tra bioetica e libertà, tra vita e politica, nel loro interferire con il principio supremo di dignità della persona.

Delle questioni inerenti al suicidio assistito si è di recente occupata la Corte Costituzionale, la quale, chiamata dalla Corte di Assise di Milano a scrutinare l'eccezione d' incostituzionalità, sotto un duplice profilo, dell'art. 580 c.p., con l'ordinanza n. 207 del 2018 ha rinviato di circa un anno la decisione, al fine di consentire il necessario intervento del Parlamento che, nell' esercizio della discrezionalità che gli è propria, disciplini condizioni e modi di esercizio del diritto a ricevere un trattamento di fine vita, in presenza di specifiche situazioni.

Il caso è noto: Fabiano Antoniani era affetto, a seguito di un incidente stradale, da tetraplegia e cecità bilaterale e corticale. Tale condizione lo rendeva del tutto privo di autonomia nelle basilari funzioni vitali e nell' alimentazione, mentre le sue capacità intellettive erano integre.

Dopo aver maturato la decisione di porre fine alle sue sofferenze si era recato, accompagnato da Marco Cappato in un'auto allo scopo attrezzata, in una clinica di Zurigo, dove la aveva trovato morte con una pratica di suicidio assistito. A seguito dell'autodenuncia di Cappato, chiaramente volta ad utilizzare la via giudiziaria per condurre una battaglia civile diretta all' abolizione di una normativa ritenuta lesiva della legalità costituzionale, si era proceduto nei confronti del medesimo per il reato di cui all' art. 580 c.p., per aver *rafforzato* e *agevolato* il proposito suicidiario dell'Antoniani.

La Corte di Assise di Milano, dopo aver accertato che 1' imputato

aveva posto in essere la condotta di agevolazione contestata, ma non quella di rafforzamento della decisione, non avendo in alcun modo inciso sul processo deliberativo, ha ravvisato l' esistenza nel nostro ordinamento del diritto a porre termine alla propria vita senza alcun limite ed ha dubitato dell' incostituzionalità dell' art. 580 c.p. sia nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto in alternativa a quelle di istigazione, e quindi a prescindere dal loro contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito di suicidio, sia nella parte in cui prevede che le condotte agevolative non incidenti sul percorso deliberativo dell' aspirante suicida siano sanzionabili nella stessa misura di quelle di istigazione.

Echeggia nell' approccio ermeneutico della Corte milanese il pensiero di Massimo Cacciari, secondo il quale nell'ambito del diritto, che il filosofo definisce naturale, di esprimere al massimo la propria potenza di vita è ricompreso il diritto di morire, con la conseguenza che nessun potere esterno può sottrarre la libertà di scegliere in tal senso.

La Corte Costituzionale ha ritagliato in termini rigorosi e molto più ristretti l'area di non conformità a Costituzione dell'art. 580 c.p., circoscrivendola alle ipotesi in cui una persona affetta da malattia incurabile e produttiva di gravi sofferenze fisiche o psichiche per lei assolutamente non più tollerabili, che riducano l'esistenza ad una parvenza di vita, effettui consapevolmente e liberamente una scelta di morte rapida e indolore.

Si trattava e si tratta di condizioni cliniche neppure immaginabili al tempo in cui la norma penale fu introdotta, rese possibili dagli sviluppi della scienza medica e della tecnologia, in presenza delle quali l'assistenza di terzi si prospetta per il malato come l'unica via di uscita per sottrarsi, nel rispetto del proprio concetto di dignità della persona, ad un mantenimento artificiale in vita non più tollerabile, in quanto la scelta di liberarsi di un corpo divenuto prigione ha bisogno per essere attuata della vicinanza e dell'ausilio materiale di altri.

Nell' argomentare della Corte delle leggi è netta la negazione di uno specifico *diritto di morire*, già escluso dalla sentenza Englaro Cass. n. 21748 del 2007, che aveva ritenuto non configurabile nel nostro ordinamento costituzionale un diritto siffatto, nonchè dalla decisione della

Corte di Strasburgo 29 aprile 2002 nel caso *Pretty c. Regno Unito* in materia di suicidio assistito, la quale aveva sostenuto che l' art. 2 della Convenzione non può essere interpretato come attributivo del diritto di morire, né lascia spazio ad un'accezione del diritto di autodeterminazione inclusivo della facoltà di scegliere la morte piuttosto che la vita. Né un diritto siffatto è desumibile dal tenore complessivo della legge n. 219 del 2017.

Resta pertanto ferma nel giudizio della Corte la validità del precetto penale in presenza di condotte agevolative *che spianino la strada a scelte suicide, in nome di una concezione astratta dell'autonomia individuale:* ed invero l'incriminazione, oltre che dell'istigazione, dell'aiuto al suicidio è funzionale alla tutela del diritto alla vita, soprattutto delle persone più fragili ed influenzabili, che l'ordinamento penale intende proteggere da scelte estreme ed irreversibili con il precetto di cui all' art. 580 c.p.

In questo quadro di riferimento, la Corte Costituzionale affronta la specificità delle situazioni di particolare sofferenza innanzi descritte. Nel relativo percorso argomentativo l'ordinanza supera i profili strettamente penalistici della questione: prendendo le mosse dal diritto - ora sancito dalla legge n. 219 del 2017, ma già presente nell' ordinamento - di ogni persona capace di rifiutare o interrompere qualsiasi trattamento sanitario, essa rafforza e dà ulteriore spazio al principio di autodeterminazione individuale, riconoscendo la massima tutela alla dignità umana, intesa come dignità anche nella morte.

Qui sta la maggiore apertura rispetto alle scelte compiute dal legislatore con la legge n. 219 del 2017, nella acquisita consapevolezza che nessuna autorità può ergersi a giudice della quantità e qualità della sofferenza che un soggetto malato può essere disposto a tollerare.

Qui ancora si palesa l'abissale distanza dall' approccio del codice penale del 1930, che considerava la sanzione prevista dall' art. 580 c.p. come misura a tutela del *diritto alla vita*, inteso come valore in sé, a prescindere dalla volontà del suo titolare, come bene supremo che lo Stato si fa carico di salvaguardare, in una visione confessionale della sua sacralità.

In tali termini perimetrato l' ambito di illegittimità della norma denunziata, la Corte Costituzionale ha osservato che se vi è l' obbligo nelle descritte situazioni, in forza del richiamato diritto costituzionalmente garantito di rifiutare le cure, anche quelle salvavita, di rispettare la decisione del malato che intenda porre fine alla propria esistenza tramite l' interruzione dei trattamenti sanitari, anche quando ciò implichi una condotta attiva, almeno sul piano naturalistico, da parte dei terzi, appare irragionevole respingere la richiesta dello stesso malato di un aiuto che lo sottragga al decorso più lento e doloroso conseguente all' interruzione dei presidi di sostegno vitale, così precludendogli l' alternativa di una morte ritenuta dignitosa.

Entro lo specifico ambito considerato il divieto assoluto di aiuto finisce per limitare la libertà di autodeterminazione nella scelta delle terapie e si risolve nell' imposizione di un'unica modalità di porre fine alla propria esistenza, con conseguente lesione del principio di dignità, oltre che dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza.

La Corte delle leggi ha altresì osservato che la mera soppressione dall' ordinamento, nei limiti sopra indicati, della norma penale avrebbe lasciato priva di ogni disciplina l' attività di aiuto materiale ai pazienti in tali condizioni, con particolare riguardo ai soggetti legittimati a prestarlo e ai luoghi in cui prestarlo, alle modalità di verifica dei suoi presupposti, alla medicalizzazione del trattamento, all' offerta di cure palliative, alla possibilità per il sanitario di formulare obiezione di coscienza, e che tali profili, ciascuno variamente declinabile secondo scelte discrezionali, non possono che essere disciplinati dal legislatore, in un ambito ad altissima sensibilità etico-sociale e rispetto al quale vanno con fermezza preclusi tutti i possibili abusi.

Pur in presenza di più soluzioni astrattamente praticabili, la Corte ha rifiutato lo schema ampiamente utilizzato in passato della declaratoria di inammissibilità della questione, accompagnata ad un monito più o meno vigoroso al legislatore ad adottare scelte normative idonee a rimuovere il ravvisato *vulnus*, in quanto tale soluzione avrebbe lasciato in vita per un periodo di tempo non preventivabile la normativa non conforme a Costituzione, determinando quindi anche la condanna dell'

imputato nel giudizio a quo.

Avvalendosi dei propri poteri di gestione del processo costituzionale la Corte ha adottato una tecnica decisoria del tutto innovativa, pur se non priva di appigli sul piano comparatistico, accertando, ma non dichiarando l'incostituzionalità della norma denunciata nei limiti indicati ed affidando al legislatore il compito di intervenire, in un tempo definito, in modo da evitare che una disposizione continui a produrre effetti reputati costituzionalmente non compatibili, ma al tempo stesso scongiurare possibili vuoti di tutela di valori, anch' essi pienamente rilevanti sul piano costituzionale.

La Consulta ha in sostanza ritenuto - una volta riconosciuto il diritto del malato, nelle condizioni date di particolare sofferenza, ad accomiatarsi dalla vita - che l'attuale assetto normativo lasci prive di tutela situazioni costituzionalmente meritevoli di protezione e si è fatta anche carico della fase ricostruttiva spettante al legislatore, tenuto a riempire quei vuoti, delineando una sorta di linee guida di intervento e precisando l'ambito e i termini logici e giuridici della disciplina da adottare in sede parlamentare sul diritto a morire con l'aiuto di altri.

A tali indicazioni è sotteso il convincimento che il tema in discussione sfugge agli schemi rigidi della dialettica politica e delle posizioni partitiche, ma chiama in gioco valori fondamentali che trascendono ogni schieramento e ogni logica di appartenenza.

Certamente da tale pronuncia di *incostituzionalità differita*, cui va pure il merito di avere impedito e di continuare ad impedire l' applicazione della norma impugnata nel giudizio *a quo*, che ovviamente resta sospeso, potranno derivare incertezze e problemi, prontamente denunciati da alcuni commentatori: dal persistere nell' ordinamento di una disposizione penale pur ritenuta incostituzionale, ma formalmente valida ed efficace, alla necessità/opportunità per ogni giudice chiamato ad applicarla in fattispecie simili di sollevare analoga questione di costituzionalità, al fine di evitare appunto la sua applicazione, o quanto meno di disporre il rinvio del processo, alla astratta possibilità che alcuni giudici non si sentano vincolati al *dictum* di detta ordinanza, non condividendo i dubbi di incostituzionalità, ancora alla necessità di applicazione della norma in situazioni che non richiedono un

provvedimento giudiziale, infine alla eventualità tutt'altro che remota che l' intervento normativo non si realizzi o si delinei in modo tale da non garantire un bilanciamento corretto dei valori in gioco.

E' auspicabile che la precisa individuazione da parte della Corte Costituzionale dei punti e degli aspetti da regolare in via normativa e l'altrettanto specifica indicazione della legge n. 219 del 2017 quale sede in cui inserire una disciplina articolata dei momenti finali dell' esistenza, inscrivendola nel quadro della relazione di cura tra medico e paziente e così completando l' impianto e le opzioni di quella legge, costituiscano seri punti di riferimento per un legislatore che, nello spirito di leale e dialettica collaborazione istituzionale evocato nella stessa ordinanza, ponga mano alla necessaria opera riformatrice.

Va dato atto al riguardo che sono state avviate iniziative parlamentari in entrambi i rami del Parlamento, con gli atti n. 1559/2019 della Camera e nn.912 e 966 /2018 del Senato, ma allo stato è difficile fare previsioni ottimistiche sul loro esito, atteso che altre sembrano le priorità dell'agenda politica. E' chiaro peraltro che una volta scaduto inutilmente il termine dato la Corte Costituzionale dovrà decidere, ed appare francamente implausibile che in seconda battuta essa torni sui propri passi, convertendo il sostanziale accoglimento dell'ordinanza in un formale rigetto, che determinerebbe una lesione della coerenza intrinseca del sindacato di legittimità costituzionale ed un pregiudizio al prestigio della stessa Corte.

E' allora legittimo il dubbio prospettato da Antonio Ruggeri circa la bontà della tecnica decisoria adottata. Ci si domanda in particolare se non fosse preferibile l'opzione per una sentenza additiva di principio, sia per la sua portata intrinseca di pronuncia di illegittimità della norma *in parte qua*, con effetto ablativo immediato, sia per la sua forza vincolante per il legislatore, tenuto in linea di diritto a darvi seguito, a differenza della situazione in esame, in cui l'intervento del Parlamento è stato invocato appunto *in uno spirito di leale e dialettica collaborazione istituzionale*.

Come è noto, con le additive di principio la Corte, dopo aver dichiarato l'incostituzionalità di una norma *nella parte in cui non contiene previsioni* che invece avrebbe dovuto contenere, non indica il frammento normativo mancante, ma fissa il principio generale immediatamente

efficace nell' ordinamento, cui il legislatore dovrà ispirarsi nel colmare la lacuna conseguente alla caducazione della norma in conflitto, affidando al tempo stesso ai giudici il compito di individuare da subito, nelle more dell'intervento normativo, la regola del caso concreto applicabile, nel rispetto del principio somministrato nella sentenza di accoglimento.

La scelta per una soluzione siffatta avrebbe offerto nell' immediato ai giudici la possibilità di rendere risposte di giustizia aderenti alle peculiarità delle singole fattispecie, applicando il principio di diritto enunciato in un quadro di duttilità e di prossimità alle esigenze del caso sottoposto al loro esame.